

**Risposta n. 3**

***OGGETTO: Ulteriori chiarimenti circa l'applicazione della ritenuta sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale, per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) - Articolo 76, comma 1-bis, legge 30 dicembre 1991, n. 413***

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Associazione istante (di seguito, "Associazione" o "Istante") chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sulle prestazioni della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP).

In particolare, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione 27 gennaio 2020, n. 3/E, si chiede quali siano le informazioni da richiedere al cliente per consentire agli intermediari finanziari residenti coinvolti nel pagamento delle prestazioni LPP di adempiere in modo corretto al loro compito di sostituti di imposta e, coerentemente, esplicitare effetti sulla posizione fiscale del cliente medesimo. L'Associazione chiede, inoltre, conferma che "sulle somme corrisposte in forma di capitale sia applicabile soltanto la tassazione

separata, come sembrerebbe di poter dedurre dalla Risoluzione 3/E. Se così fosse, l'intermediario non potrebbe applicare la tassazione sostitutiva del 5 per cento e il beneficio sarebbe circoscritto alle sole erogazioni in forma di rendita."

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante evidenzia che, ai sensi dell'articolo 76, comma 1-bis, della legge n. 413 del 1991, le somme LPP corrisposte in Italia sono soggette a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli intermediari che intervengono nel pagamento.

Ai fini del corretto iter da seguire da parte degli intermediari residenti che intervengono nel pagamento in Italia delle prestazioni LPP, l'Istante riterrebbe utile che il cliente, sotto la propria responsabilità, attesti all'intermediario, anteriormente all'accredito delle somme:

- di essere fiscalmente residente in Italia;
- che si tratta delle somme previste dall'articolo 76, comma 1-bis, della legge n. 413 del 1991;
- che non si tratta di un'erogazione in forma di capitale;
- nell'ipotesi di erogazione in forma di rendita, la cadenza con cui verranno eseguiti i pagamenti e l'impegno del cliente di segnalarli di volta in volta alla banca;
- l'importo lordo su cui applicare la ritenuta.

L'Istante chiede conferma che quanto proposto sia adeguato a garantire la conformità fiscale dell'operazione posta in essere dal cliente presso l'intermediario italiano.

Quanto alle somme erogate sotto forma di capitale, a parere dell'Istante, l'intermediario non può applicare la tassazione sostitutiva del 5 per cento prevista dal comma 1-bis dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 in quanto tale beneficio sarebbe circoscritto alle sole erogazioni in forma di rendita. Nella risoluzione n. 3/E del 2020 viene, infatti, chiarito che le somme erogate in forma di capitale devono

essere sottoposte a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che le «somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate» sono assoggettate alla ritenuta nella misura del 5 per cento, stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 76 per le rendite corrisposte in Italia dall'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS).

Il successivo comma 1-bis - introdotto dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 - prevede che «La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate».

Come chiarito nella risoluzione 27 gennaio 2020, n. 3/E con l'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l'applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento.

In altri termini, il tenore della citata disposizione di cui al comma 1-bis induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa sulle prestazioni LPP, siano esse sotto forma di rendita o di capitale, stante il generico riferimento alle «somme» e «in qualunque forma erogate» anziché alle «rendite» come previsto, invece, nel precedente comma 1 della medesima disposizione relativo alle prestazioni AVS.

Al riguardo, nel citato documento di prassi è stato precisato altresì che, coerentemente con i chiarimenti resi dal Ministero delle finanze 8 giugno 1993, n. 6, in relazione alle rendite AVS, anche la ritenuta sulle pensioni LPP deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli obblighi dichiarativi.

Relativamente ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta nell'ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell'articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli «istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia», mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta «è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento».

La differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni

LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni.

La circostanza che la norma faccia riferimento all'intermediario finanziario

italiano che «interviene» nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall'intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente (in tal senso, si è espressa la circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, par. n. 3, con riferimento ai fondi di investimento alternativi).

Sarà cura del contribuente che conferisce l'incarico all'intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.

A tal fine si ritiene che, ai fini della corretta applicazione della ritenuta in argomento, il cliente deve fornire alla banca almeno le seguenti informazioni:

- di essere fiscalmente residente in Italia;
- che si tratta delle somme previste dall'articolo 76, comma 1-bis, della legge n. 413 del 1991;
- nell'ipotesi di erogazione in forma di rendita, la cadenza con cui verranno eseguiti i pagamenti e l'impegno del cliente di segnalarli di volta in volta alla banca;
- l'importo lordo su cui applicare la ritenuta.

Con riguardo al set minimo di informazioni che l'Associazione intende richiedere al cliente, si osserva che la dichiarazione che "non si tratta di un'erogazione in forma di capitale" non è necessaria in quanto sulla base di quanto chiarito nella risoluzione n. 3/E del 2020, anche qualora la somma sia erogata in forma di capitale è soggetta all'applicazione della ritenuta nella misura del 5 per cento a condizione che la stessa sia canalizzata attraverso l'intermediario italiano.

Nel caso in cui l'accredito delle prestazioni LPP non venga canalizzato in Italia, come precisato nella citata risoluzione n. 3/E del 2020, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d'imposta, l'articolo 76, comma 1-bis della legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. La citata legge n. 413 del 1991, non prevede, infatti, per il percettore che abbia ricevuto l'accredito all'estero la possibilità di autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta assoggettando le somme

ricevute ad un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia.

Come noto, tale possibilità è stata riconosciuta esclusivamente ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014 n. 186 (Voluntary Disclosure), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

Infine, per quanto concerne il trattamento fiscale delle somme liquidate una tantum sotto forma di capitale si fa presente che la tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Tuir, in base alla quale l'imposta si applica separatamente alle «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni», è applicabile nella sola ipotesi di assenza di canalizzazione delle prestazioni LPP tramite un intermediario residente. Pertanto, in assenza della suddetta canalizzazione, la riscossione da parte del cliente delle prestazioni LPP comporta la tassazione IRPEF delle stesse nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ferma restando la tassazione separata per quelle erogate sotto forma di capitale.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**